



# COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805  
Fax 0324 575953

E-Mail [antrona@libero.it](mailto:antrona@libero.it)

C.F. 83001330030  
P.IVA 00524500030

## REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/05/2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/11/2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 12/07/2012

## **INDICE:**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Competenze del Sindaco

### **TITOLO II - DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Art. 4 - Soppressione di animali
- Art. 5 - Avvelenamento di animali.
- Art. 6 - Fauna selvatica
- Art. 7 - Abbandono di animali
- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art. 10 - Cattura di animali
- Art. 11 - Utilizzo di animali a fini di intrattenimento
- Art. 11 - Trasporto di animali

### **TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI**

- Art. 13 - Inumazione di animali
- Art. 14 - Quietè pubblica
- Art. 15 - Pulizia e foraggiamento degli animali in luogo pubblico
- Art. 16 - Circolazione degli animali
- Art. 17 - Accesso degli animali in esercizi pubblici

### **TITOLO IV - DEI CANI**

- Art. 18 - Anagrafe canina
- Art. 19 - Detenzione di cani in aree private
- Art. 20 - Detenzione di cani pericolosi in aree private
- Art. 21 - Accesso dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico
- Art. 22 - Accesso di cani pericolosi in aree pubbliche o aperte al pubblico
- Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 24 - Deiezioni canine
- Art. 25 - Cani vaganti e/o randagi

### **TITOLO V - DEI GATTI E DEGLI ALTRI ANIMALI**

- Art. 26 - Gatti
- Art. 27 - Volatili
- Art. 28 - Animali acquatici

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### **Finalità del regolamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle disposizioni e dei principi fissati dalla legge e dal proprio Statuto, promuove la presenza, nel proprio territorio, degli animali di qualsiasi specie in quanto elemento fondamentale dell'ambiente e parte costitutiva dell'ecosistema locale e riconosce loro finalità educative e di utilità sociale.

2. Il presente Regolamento detta norme volte ad assicurare la tutela degli animali, nel rispetto delle esigenze della salute pubblica, dell'igiene e del decoro urbano, ed una corretta convivenza con l'uomo.

#### **Articolo 2**

##### **Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali che transitano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- 1) agli animali da allevamento tenuti in strutture attrezzate (stalle, capanni, porcilaie), a stabulazione fissa o a stabulazione libera;
- 2) alle specie selvatiche di animali il cui prelievo è regolato da specifiche norme di legge, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia;
- 3) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi delle norme vigenti;
- 4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

#### **Articolo 3**

##### **Competenze del Sindaco**

1. La tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, allo stato libero, compete al Sindaco.

2. Al Sindaco spetta il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali che dettano norme per la protezione della fauna selvatica e, in generale, degli animali ed il compito di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

**TITOLO II**  
**DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI**

**Articolo 4**  
**Soppressione di animali**

1. Su tutto il territorio comunale è assolutamente vietato sopprimere animali, di qualsiasi specie.
2. La soppressione di animali, ivi compresi quelli di proprietà, è consentita esclusivamente nel caso i cui gli animali risultino gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
3. La soppressione può essere effettuata, esclusivamente, da medici veterinari iscritti al relativo ordine professionale, e con metodo indolore; i medici veterinari hanno l'obbligo di rilasciare, al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, competente per territorio, la certificazione di morte.

**Articolo 5**  
**Avvelenamento di animali.**

1. E' severamente vietato spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, in luoghi del territorio comunale accessibili ad animali, sostanze velenose, diserbanti e dissecanti (esclusi quelli di 3 classe), alimenti contaminati.
2. Restano escluse, dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo, le operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione, purché effettuate con modalità tali da non nuocere, in alcun modo, alle specie animali diverse da quelle oggetto dell'attività di derattizzazione e/o disinfestazione.

**Articolo 6**  
**Fauna selvatica**

1. E' vietato arrecare disturbo, catturare, danneggiare, in qualsiasi modo, la fauna selvatica presente nel territorio comunale.
2. E' vietato danneggiare, distruggere, detenere o commercializzare uova di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, danneggiare e/o distruggere nidi e tane di animali.

**Articolo 7**  
**Abbandono di animali**

1. E' assolutamente vietato abbandonare animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i giardini, i parchi e i corpi idrici di qualsiasi tipo.

2. Chiunque abbia notizia della esistenza, nel territorio comunale, di animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità di polizia municipale che attiverà i servizi preposti al recupero.

3. Qualora il proprietario o il detentore di un animale intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale per comprovata impossibilità di provvedere alla sua cura e al suo mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco il quale adotterà tutti i provvedimenti ritenuti opportuni alla salvaguardia della vita e del benessere dell'animale.

4. Gli animali abbandonati, ovvero quelli di cui al precedente comma 3, possono essere anche ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad Associazioni di protezione animale, previo trattamento sanitario profilattico.

## **Articolo 8 Detenzione di animali**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo di animali, devono accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono e garantire il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali.

2. E', in ogni caso, assolutamente vietato:

- a) detenere animali permanentemente legati e/o in spazi angusti ed insalubri;
- b) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- c) detenere animali privi dell'acqua e del cibo necessario, e/o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
- d) detenere animali che, per le loro caratteristiche etologiche, non siano adatti a vivere in cattività;
- e) detenere animali in numero o in condizioni tali da cagionare problemi di natura igienico-sanitaria alla cittadinanza o da arrecare pregiudizio alla salute pubblica o al decoro urbano.

## **Articolo 9 Maltrattamento di animali**

1. E' vietato compiere, sia in luogo pubblico che privato, atti di crudeltà nei confronti di animali, sottoporli a sevizie oppure a comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per lo loro caratteristiche etologiche.

2. E' vietato porre in essere, senza necessità, condotte che cagionino lesioni agli animali o sottoporli a trattamenti che possano procurare, ai medesimi, danni alla salute dei medesimi.

3. E' vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche; è vietato anche l'addestramento dei cani finalizzato ad esaltarne l'aggressività e, in ogni caso, l'addestramento dei cani effettuato con violenze, percosse, costrizione fisica, uso di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni.

**Articolo 10**  
**Cattura di animali**

1. E' vietato procedere, nel territorio comunale, alla cattura di animali di qualsiasi specie.
2. La cattura di animali può essere effettuata, esclusivamente, da personale appartenente alla A.S.L. o ad Associazioni animaliste e ambientaliste legalmente riconosciute, per fini zooprofilattici e di controllo demografico, e, in ogni caso, previa autorizzazione del Sindaco.

**Articolo 11**  
**Utilizzo di animali a fini di intrattenimento, di pubblico richiamo, di ricompensa o premio**

1. E' vietato svolgere, su tutto il territorio comunale, spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali, sevizie e/o che siano contrari alla loro dignità ed al rispetto che è loro dovuto.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità.
3. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi.

**Articolo 12**  
**Trasporto di animali**

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

**TITOLO III**  
**DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI**

**Articolo 13**  
**Inumazione di animali**

E' consentita l'inumazione - in aree preventivamente individuate dalla Giunta Comunale ed autorizzate dall'Autorità sanitaria, a tale scopo destinate e controllate - di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

## **Articolo 14**

### **Quiete pubblica**

1. E' vietata, nel centro urbano del Comune, la detenzione in abitazioni, magazzini, negozi, cortili, giardini di cani, gatti o animali domestici che disturbino la quiete pubblica, di notte, con insistenti e prolungati latrati, guaiti, o in qualsiasi altro modo.
2. Ai fini del presente Regolamento per «*disturbo della quiete pubblica*» deve intendersi, qualsiasi atto, comportamento, immissione sonora di natura animale che disturbi le occupazioni e il riposo delle persone, superando il limite della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni di tempo e luogo.

## **Articolo 15**

### **Pulizia e foraggiamento degli animali in luogo pubblico**

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico.
2. È vietato foraggiare animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.

## **Articolo 16**

### **Circolazione degli animali**

1. E' vietato lasciar vagare, nel centro abitato e nelle immediate adiacenze, animali da stalla o da cortile (conigli, galline, tacchini, oche, anitre, ed altri), come pure tenerli nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, in terrazze e cortili.
2. Nelle piazze o vie pubbliche, od aperte al pubblico transito, è vietato abbandonare a loro stessi o lasciar vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili isolati od in gruppo. Eventuali transiti di gruppi di animali sopra indicati potranno essere effettuati, sotto adeguata custodia, e previa autorizzazione dell'Autorità di Polizia Municipale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

## **Articolo 17**

### **Accesso degli animali in esercizi pubblici**

1. E' fatto divieto assoluto di introdurre animali nei negozi di alimentari.
2. Nei bar, ristoranti e negli altri esercizi pubblici, l'ingresso degli animali è rimesso alla discrezione del proprietario o gestore sempre che sussista il seguente presupposto:
  - che l'animale sia accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Nel caso in cui l'ingresso nei bar, ristoranti e locali affini sia vietato, il proprietario o gestore è tenuto ad affiggere un apposito cartello all'ingresso.

4. Il non vedente ha diritto di accedere nei bar, ristoranti e negli altri esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida anche non munito di museruola.

Il privo di vista potrà accedere con il proprio cane guida sui mezzi di trasporto pubblico, anche non munito di museruola. Il trasporto del cane guida è gratuito

5. I titolari degli esercizi aperti al pubblico che impediscano o ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti al pagamento di una somma da € 500 a € 2.500.

## **TITOLO IV DEI CANI**

### **Articolo 18 Anagrafe canina**

1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di un cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a trenta giorni, è obbligato ad iscriverlo all'anagrafe canina del Comune entro trenta giorni dalla nascita o dalla data in cui abbia acquistato, a qualsiasi titolo, la proprietà, il possesso o la detenzione; All'atto dell'iscrizione sarà consegnata al proprietario una copia del presente regolamento.

2. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di un cane residente nel Comune è tenuto a segnalarne, tempestivamente, all'Autorità di polizia municipale e, in ogni caso, non oltre le trentasei ore dall'evento:

- a) la morte;
- b) la scomparsa;
- c) la cessione, a qualsiasi titolo, a terzi.

### **Articolo 19 Detenzione di cani in aree private**

Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, i cani possono essere tenuti privi di museruola purché siano legati in modo da non recare danno alle persone; possono essere sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso ai predetti luoghi sia precluso.

### **Articolo 20 Detenzione di cani pericolosi in aree private**

1. Nei luoghi privati, i cani riconosciuti particolarmente aggressivi e, in ogni caso, quelli appartenenti alle razze pericolose indicate nelle ordinanze periodicamente emesse dal Ministro della Salute, devono essere custoditi in spazi recintati.



**2.** Il recinto di cui al comma 1 del presente articolo deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 1,5, atta ad evitare lo scavalco ed ancorata a terra ad un cordolo in materiale solido, idoneo ad evitare la fuga del cane mediante escavazione del terreno;
- b) essere realizzato con rete metallica a maglia stretta al punto da impedire l'introduzione delle mani, in special modo, di quelle dei bambini, se adiacente a suolo pubblico;

### **Articolo 21**

#### **Accesso dei cani in aree pubbliche o aperte al pubblico**

**1.** Nei luoghi pubblici o, comunque, aperti al pubblico transito (vie, piazze, parchi, giardini, ecc.), è consentito l'accesso ai cani a condizione che:

- a) siano accompagnati dal proprietario o da altra persona capace di controllare totalmente i movimenti dell'animale;
- b) siano tenuti al guinzaglio, ad eccezione dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

**2.** L'obbligo di portare la museruola di cui al precedente comma 1 non sussiste relativamente:

- (i) ai cani da caccia accompagnati in aperta campagna dal cacciatore;
- (ii) ai cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- (iii) ai cani guida per ciechi,
- (iv) ai cani adibiti a servizi di pubblica utilità.

**3.** E' vietata l'introduzione di cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate da appositi cartelli.

### **Articolo 22**

#### **Accesso di cani pericolosi in aree pubbliche o aperte al pubblico**

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani riconosciuti particolarmente aggressivi e, in ogni caso, quelli appartenenti alle razze pericolose indicate nelle ordinanze periodicamente emesse dal Ministro della Salute, devono essere *sempre* condotti a mano mediante guinzaglio di lunghezza non superiore a cm. 120, sotto la diretta responsabilità di persona capace di controllare totalmente i movimenti dell'animale, ed essere sempre provvisti di solida museruola.

### **Articolo 23**

#### **Aree e percorsi destinati ai cani**

**1.** Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, il Comune può individuare e segnalare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati alla sgambatura dei cani.

**2.** Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la costante vigilanza e responsabilità degli accompagnatori che risponderanno dei danni eventualmente cagionati ai sensi dell'art. 2052 codice civile.

## **Articolo 24**

### **Deiezioni canine**

1. Per ragioni di decoro e di igiene urbana, è vietato abbandonare, negli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale, nei parchi e nelle zone di verde pubblico attrezzate, le deiezioni solide prodotte dai cani.
2. I proprietari o detentori che, a qualsiasi titolo, conducano cani negli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale, nei parchi e nelle zone di verde pubblico attrezzate debbono essere in possesso di strumenti idonei alla pulizia ed alla asportazione delle deiezioni (palette, guanti, involucri o sacchetti richiudibili ed impermeabili ai liquidi) le deiezioni canine raccolte dai proprietari o possessori dei cani devono essere depositate nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. I divieti e gli obblighi di cui ai commi. 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai proprietari dei cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili

## **Articolo 25**

### **Cani vaganti e/o randagi**

1. Il Comune, avvalendosi della collaborazione e dell'ausilio dell'Azienda Sanitaria Locale e di Associazioni di volontariato animaliste, adotta tutte le misure necessarie a prevenire e reprimere il fenomeno del randagismo.
2. Sul territorio comunale è fatto assoluto divieto, a chiunque, di procedere alla cattura di cani vaganti e/o randagi; chiunque abbia notizia della esistenza, nel territorio comunale, di cani vaganti o randagi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio di polizia municipale che adotterà i provvedimenti necessari ad assicurare l'accalappiamento degli animali.
3. In caso di cattura di cani vaganti in luogo pubblico o aperto al pubblico che risultino regolarmente registrati all'Anagrafe canina, l'Autorità di polizia municipale procederà ad individuare il proprietario del cane per procedere alla sua restituzione; le spese sostenute per la cattura e l'eventuale mantenimento del cane, nella fase antecedente la restituzione, sono, esclusivamente, a carico del proprietario del cane.

## **TITOLO V**

### **DEI GATTI E DEGLI ALTRI ANIMALI**

## **Articolo 26**

### **Gatti**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

2. I proprietari di gatti o coloro che, pur non essendone proprietari, si prendono cura della loro alimentazione, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti hanno effettuato il pasto, e ad effettuare le vaccinazioni.

3. Per motivi igienici è fatto assoluto divieto di lasciare cibo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico oltre il tempo strettamente necessario all'alimentazione dei felini.

### **Articolo 27 Volatili**

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

### **Articolo 28 Animali acquatici**

1. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie acquatiche ospitate.

## **Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 29 Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca taluno dei reati previsti dagli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 727, commi 1 e 2, 659, del codice penale, e ferma restando l'eventuale responsabilità civile, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro **300** ed un massimo di euro **3.000**.

2. La violazione delle disposizioni contenute nei restanti articoli del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro **50** ad un massimo di euro **300**.

3. In caso di reiterata violazione, da parte del medesimo trasgressore, delle disposizioni del presente Regolamento, l'importo della sanzione pecuniaria sarà raddoppiato nell'ammontare minimo e triplicato nell'ammontare massimo.

**4.** La violazione delle norme del presente Regolamento è accertata, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689:

- a)* dall'Autorità di polizia municipale,
- b)* dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
- c)* dal personale autorizzato dal Sindaco.

**5.** L'irrogazione delle sanzioni è effettuata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

### **Articolo 30** **Incompatibilità ed abrogazione di norme**

**1.** Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

**2.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale.